



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 14/142/CR10A/C10

PROGRAMMA FEAMP 2014/2020

PREMESSA

A quasi 3 mesi dal primo incontro ufficiale tra le Regioni e il MIPAAF per discutere della ripartizione delle risorse FEAMP tra gli obiettivi tematici, dopo numerosi confronti tecnici e politici nei quali le Regioni hanno ribadito con forza e compattezza l'esigenza di una revisione delle iniziali proposte ministeriali, nella direzione di potenziare le misure finalizzate alla competitività delle imprese rispetto agli aspetti ambientali, lo Stato italiano ha trasmesso alla Commissione europea un Accordo di Partenariato che non tiene pressoché in alcun conto le richieste regionali.

Permane una prevalenza di risorse non direttamente riconducibili alla competitività delle imprese e allo sviluppo del settore, e il finanziamento dell'arresto temporaneo, misura evidentemente diretta a tutelare l'ambiente, continua a gravare sul già incapiente O.T. 3.

Le Regioni continuano a ritenere tale suddivisione poco adeguata alle caratteristiche ed agli obiettivi di sviluppo del sistema italiano della pesca ed auspicare ogni possibile sforzo di parte italiana per adeguare il profilo finanziario del FEAMP alle reali esigenze nazionali.

Parallelamente, deve iniziare da subito la costruzione di un nuovo sistema di governance del Fondo, che si distingua da quello che ha caratterizzato il FEP per una maggiore e più efficace condivisione delle scelte operative tra Stato e Regioni già nella fase ascendente di scrittura dei documenti operativi e in una più precisa e snella definizione dei ruoli.

La suddivisione delle risorse tra Stato e Regioni, di pari passo con la suddivisione delle funzioni, deve favorire la gestione decentrata degli investimenti per salvaguardare al massimo le diverse esigenze territoriali e riconoscere alle Regioni, in ragione dell'impegno e dei compiti assegnati, la giusta quota di risorse per l'Assistenza tecnica.

Il presente documento contiene il dettaglio della proposta regionale.

ACCORDO DI PARTENARIATO E OBIETTIVI TEMATICI

Come è noto il FEAMP è impegnato nel sostegno e perseguimento dei seguenti obiettivi tematici:

- 1) O.T. 3 (promuovere la competitività delle PMI del settore agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura)
- 2) O.T. 4 (sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori);
- 3) O.T. 6 (preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse);
- 4) O.T. 8 (promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori);
- 5) Assistenza Tecnica.

Le Regioni hanno proposto da tempo di collocare almeno il 50% delle risorse attribuite dal FEAMP all'Italia all'Obiettivo tematico 3 in considerazione del fatto che all'interno di esso sono incluse

quasi tutte le misure che incidono sullo sviluppo e competitività delle imprese di pesca ed acquacoltura. Sovraccaricare di risorse l'obiettivo tematico 6 imperniato sulla raccolta dati e sui controlli può significare distogliere risorse dallo sviluppo del settore verso attività che tra l'altro potrebbero non assorbire tutte le risorse proposte.

Si chiede pertanto di accogliere, ove fosse ancora possibile, la proposta delle Regioni, tra l'altro condivisa dalle Organizzazioni di settore. Ove l'accordo di partenariato non fosse al momento modificabile, si chiede quanto meno di spostare la misura dell'arresto temporaneo dall'obiettivo tematico 3 all'obiettivo 6, formandone oggetto di un confronto anche serrato con la Commissione.

GOVERNANCE E SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO

E' necessario costituire subito e formalmente un tavolo di lavoro per l'elaborazione del nuovo Programma ed eventuali aspetti tecnici e legislativi connessi, di cui le Regioni siano attori e non ospiti occasionali. Non va dimenticato che la gestione del P.O. sarà supportata pesantemente dalle Regioni, non solo in termini di cofinanziamento maggiorato, ma anche attraverso gli oneri indotti dall'allestimento di strutture organizzative destinate a farsene carico per i prossimi dieci anni: condividere alla pari le restanti scelte strategiche, tanto più dopo l'approccio unilateralistico al tema della "pesatura" degli O.T., è la contropartita minima che le Regioni possano attendersi dal MIPAF. A tal fine è importante creare rapidamente le premesse di un nuovo accordo multiregionale nel quale siano ridefiniti ruoli e competenze materiali di Stato e Regioni, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.

Inoltre, si dichiara fin da ora la predilezione per un Programma Operativo scevro da profili di dettaglio la cui rimozione, ove necessaria, comporti un percorso di approvazione lungo e complesso.

La programmazione FEP 2007-2013 ha risentito di forti rallentamenti dovuti all'applicazione tardiva (febbraio 2010) di un sistema di gestione e controllo pesante dove, in particolare, la funzione del controllo ha rappresentato un appesantimento burocratico, probabilmente eccessivo, generatore di un forte rallentamento delle operazioni gestionali. Le difficoltà a spendere le risorse del FEP sulle misure rivolte allo sviluppo del settore pesca ed acquacoltura sono da ascrivere non solo alla crisi strutturale del settore, ma anche alla complessità delle procedure, ed all'esagerato sistema di gestione e controllo.

Quest'ultimo, dovrà garantire il rispetto di quelli che sono gli standard richiesti e allo stesso tempo tuttavia dovrà essere adatto e proporzionato alla dimensione finanziaria del FEAMP e delle strutture nazionali e regionali ad esso destinate. In particolare si chiede un sistema più snello rispetto al passato, che non mutui in maniera pedissequa il sistema elaborato per il FEASR (con le figure di istruttore, revisore e controllore), tanto più in assenza di organismi pagatori, foriero di difficoltà organizzative ingenti in strutture prive delle dimensioni di quelle attive sui PSR. Per gli stessi motivi è d'obbligo ripensare la necessità di un'Autorità di Certificazione distinta da quella di Gestione, con le relative repliche regionali.

In tale ottica dovrà essere previsto uno snellimento di ruolo e compiti dell'attuale Cabina di Regia perché realizzi un doppio livello di intervento: un approccio più strategico politico, indirizzando a livello macro l'attuazione del Programma, discutendone l'avanzamento periodico ed i correttivi strategici opportuni, e un livello più tecnico per l'approvazione della manualistica generale, gli aspetti salienti ed irrinunciabili dei bandi, in una logica di attuazione unitaria del P.O., che non debordi in schemi di bando da ripetere pedissequamente sul territorio.

Il livello tecnico della Cabina di Regia, potrà realizzare momenti di confronto (non necessariamente plenari) su problematiche più puntuali, nella logica di superare la macchinosità di processi decisionali volti a concordare anche profili operativi più specifici.

Il MIPAAF deve farsi garante della sollecita implementazione di un sistema informativo semplice e funzionale.

IPOTESI DI RIPARTO DELLE FUNZIONI REGIONI – STATO

Si ricorda che nella programmazione FEP 2007-2013 le Regioni hanno gestito, come emerge chiaramente dai rapporti di valutazione, non senza difficoltà, la parte più complessa degli Assi del FEP e che la gestione decentrata ha favorito un numero consistente di interventi, anche di entità economica modesta, grazie alla maggiore possibilità di raggiungere in modo capillare molte imprese e realtà periferiche vista la presenza diretta sul territorio.

Nella futura gestione del FEAMP si dovrà tener conto del quadro costituzionale e normativo di riferimento e pertanto, le Regioni e il Ministero, ognuno per la parte di propria competenza, devono far frutto dell'esperienza acquisita nelle precedenti programmazioni per consentire non solo convergenze virtuose, ma anche composizioni organiche traducibili in operatività efficace ed efficiente.

Date queste premesse si ritiene che le Regioni debbano gestire tutte le misure individuate dal nuovo Fondo comprese quelle riguardante gli aiuti all'arresto definitivo delle attività di pesca – art.34 del reg.(UE) n.508/2014 e quelle relative all'arresto temporaneo delle attività di pesca - art.33 del medesimo regolamento, e riservare allo Stato le Misure connesse alle attività di controllo e quelle riguardanti la raccolta dati che tra l'altro beneficiano di risorse specifiche.

Le Misure connesse alla promozione del settore possono essere gestite, previa differenziazione del target di riferimento, sia dallo Stato che dalle Regioni, mentre le Misure di assistenza tecnica di cui all'art.59 del reg.(UE) 1303/2013 sono svolte sia dalle Regioni che dallo Stato, pro-quota in base al peso delle funzioni ripartite e delle relative risorse assegnate.

Un punto imprescindibile deve essere rappresentato dalla suddivisione dei ruoli e dalla non sovrapposizione delle funzioni.

CONCESSIONI DEMANIALI

Le Regioni, già competenti in materia a far data dalla Legge Bassanini n. 59/1997 e successivo D.Lgs 112/1998, hanno rilevato lo stato di incertezza del mutato quadro normativo introdotto dall'articolo 59 comma 11 del D.L. n. 83/2012 e dalla relativa disciplina del procedimento così come riportato nel decreto attuativo D.M. n. 79/2013 laddove lo Stato introducendo l'autorizzazione all'esercizio delle attività di acquacoltura in siti distanti oltre 1 Km dalla costa crea confusione giuridica, travalicando le proprie competenze.

Le Regioni nel denunciare lo stato di immobilizzo generato dalla normativa introdotta dal citato D.L. 83/2012 e nello spirito di ridare impulso ad un settore vitale dell'economia ittica nazionale, anche in vista dell'utilizzo delle risorse del FEAMP chiedono un intervento normativo affinché venga abrogata la citata norma e si faccia chiarezza in materia di canoni demaniali.

L'intervento normativo dovrebbe essere fondato sui seguenti punti:

1. abrogazione dell'art. 59, comma 11 del D.L. 83/2012 e della successiva disciplina del procedimento, ovvero dell'intero D.M. 79/2013;
2. per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei si applicano gli importi definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595 attuativo dell'articolo 3, comma 2 del D.L. 400/93 convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494, legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, aggiornati dagli indici ISTAT. I canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendente dalla loro natura giuridica;
3. per le sole aree occupate da impianti di difficile rimozione le cui strutture occupano un'area complessiva inferiore al 20% del totale il canone sopra definito è ridotto del 50%;
4. gli importi dei canoni delle concessioni demaniali di cui sopra sono introitati dalle Regioni.

Roma, 30 ottobre 2014